

Articolo 3, commi 2-3 – Indennità di mancato avviamento per i lavoratori del settore portuale

Trattamento di sostegno del reddito a favore dei lavoratori del settore portuale addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo

di Michele Squeglia

Il lavoro portuale ¹ temporaneo, disciplinato dall'art. 17, l. 28 gennaio 1994, n. 84 ², si inserisce nel solco del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ³ e, anteriormente, della l. 24 giugno 1997, n. 196. Fin dalla sua emanazione, vivace si è presentato il dibattito, specie sul piano giurisprudenziale ⁴, sui profili di diversità ravvisabili tra il lavoro portuale temporaneo e il lavoro somministrato (e, in precedenza, quello interinale) e le cui conclusioni hanno spesso evidenziato il difficile equilibrio tra le istanze della concorrenza e della libera prestazione dei servizi con la tutela dei lavoratori portuali ⁵.

Proprio a tale scopo, il legislatore, dopo la novella operata dalla l. 30 giugno 2000, n. 186, ha stabilito un articolato regime di autorizzazioni, di verifiche e di procedure di selezione, mediante gara pubblica, dell'operatore pur ribadendo l'esclusività dell'attività svolta secondo i noti insegnamenti comunitari ⁶. Se dunque l'attività relativa alle operazioni portuali è devoluta ad imprese autorizzate ad operare in ambito

¹ Esso, comprendendo l'attività relativa alle operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione merci, ai sensi dell'art. 108 del codice della navigazione (v. O. Bonardi, *L'utilizzazione indiretta dei lavoratori*, Franco Angeli, Milano, 2001, 322; E. Minale Costa, *Il diritto del lavoro nei porti*, Giappichelli, Torino, 2000, 3 e ss.) non va confuso con il lavoro della navigazione che, come è noto, viene prestato esclusivamente a bordo della nave (sulla materia, v. G. Righetti, *Il trattato di diritto marittimo*, Giuffrè, Milano, 1999, 6).

² L'art. 17, comma 1, l. n. 84 del 1994 stabilisce che «Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro portuale temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della l. 23 ottobre 1960, n. 1369...».

³ Vale la pena rammentare che l'art. 86, comma 5, del d.lgs. 276 del 2003 assicura che «i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla l. 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente decreto».

⁴ Cfr. Cass. 1° marzo 2006 n. 4542 in *GCM*, 2006, 3; Cass., sez. III, 24 gennaio 2000 n. 746 in *GCM*, 2000, 125; Cass. 28 marzo 1997 n. 2787 in *F.I.*, 1997, I, 3275; Corte Appello Genova 30 gennaio 2003, n. 93 in *DRI*, 2008, 2, 511 con nota di M. Cunati.

⁵ V. F. Munari, *Assetti e modelli organizzativi delle operazioni portuali e dei servizi ad esse connessi*, in *Diritto Marittimo*, 2000, 1283 ss..

⁶ Sulle difficoltà riscontrate in ordine all'applicazione dell'art. 17 e sull'opportunità delle ex compagnie portuali di rimanere imprese autorizzate - ai sensi degli artt. 16 e 18, della l. n. 84 del 1994 - senza proporsi all'erogazione in esclusiva della manodopera temporanea in porto, cfr. S.M. Carbone - F. Munari, *La disciplina dei porti tra diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, Milano, 2006, 258 e ss..

portuale ⁷, esse – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l. n. 84/1994 – possono ricorrere, qualora non siano dotati di personale sufficiente, alla somministrazione attraverso imprese o agenzie abilitate alla fornitura di prestazioni di lavoro portuale temporaneo ovvero, in forma residuale, attraverso le ordinarie agenzie di somministrazione di manodopera.

Se questo è il quadro generale di riferimento, il legislatore ha riconosciuto a favore dei lavoratori impiegati dall'impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo, una indennità di mancato avviamento al lavoro che si presenta finalizzata alla gestione delle crisi e alla salvaguardia dei livelli occupazionali nella prospettiva di riportare *in bonis* l'impresa. Essa, pur essendo un trattamento a sostegno del reddito, è da considerarsi speciale rispetto alla cassa integrazione guadagni straordinaria, differenziandosi per campo di applicazione, requisiti e modalità di erogazione ⁸.

Ed è proprio su questo aspetto che è dato segnalare l'intervento del legislatore, inteso ad assicurare carattere permanente al trattamento di sostegno del reddito. Difatti, riprendendo le discipline transitorie per gli anni precedenti ⁹ l'art. 3, comma 2, del d.d.l. della Camera n. 5256 del 2012 rende strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ammortizzatore sociale, previsto a favore dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e dei lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ¹⁰, e la cui misura è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria (comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile).

L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti da parte dell'Inps è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime ¹¹.

Trattandosi inizialmente di una misura sperimentale, gli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennità erano a carico dello Stato. Per converso, il comma 3 dell'art. 3, del d.d.l. della Camera n. 5256 del 2012 non pone un limite di spesa ¹², ma stabilisce l'estensione a carico dei datori di lavoro (di imprese e agenzie di cui all'art.17, commi 2 e 5, della l. n. 84/1994, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), della

⁷ Per converso, all'autorità portuale, ente pubblico economico, sono devoluti compiti di mero controllo e di gestione tramite concessioni a terzi delle attività di supporto alla navigazione e di quelle tecnico - manutentive.

⁸ V. Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 2011.

⁹ Cfr., per l'anno 2012, l'art. 33, comma 23, secondo periodo, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (cfr. anche messaggio Inps 17 gennaio 2012, n. 935); per l'anno 2009, l'art. 19, comma 12, d.l. n. 185 del 2008; per l'anno 2010, l'art. 1, comma 137, l. n. 191 del 2009.

¹⁰ Della differenza rispetto alle imprese del settore aeroportuale cui l'art. 2, comma 37, l. n. 203 del 2008 ha previsto, a favore del relativo personale dipendente, l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità con imposizione della relativa contribuzione di finanziamento, cfr. interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 2011 e circ. Inps 15 giugno 2009, n. 80.

¹¹ Si deve ritenere, in conformità con quanto stabilito nella Conferenza dei servizi tenutasi il 5 marzo 2009 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che l'autorizzazione sarà concessa con riferimento alle comunicazioni mensili, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei dati relativi alle giornate non lavorate per singola società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali. A riguardo, vale la pena segnalare che la disposizione riproduce l'art. 19, comma 12, d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

¹² Per l'anno 2012, l'art. 33, comma 23, secondo periodo, della l. 12 novembre 2011, n. 183 fissa un limite di 15 milioni di euro.

medesima l. n. 84/1994) e dei dipendenti, potenziali beneficiari dell'intervento in oggetto, delle misure di contribuzione previste per la cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 9 della l. 29 dicembre 1990, n. 407 (segnatamente pari a 0,6 e a 0,3 punti percentuali della retribuzione).

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articolo 3, commi 2-3

Indennità di mancato avviamento per i lavoratori del settore portuale

- A decorrere dal 1° gennaio 2013, diventa strutturale l'indennità di mancato avviamento al lavoro, prevista a favore dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e dei lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.
- La misura dell'indennità è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
- L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
- L'erogazione dell'indennità da parte dell'Inps è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime
- È stabilita l'estensione a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle misure di contribuzione previste per la cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 9 della l. 29 dicembre 1990, n. 407 (segnatamente pari a 0,6 e a 0,3 punti percentuali della retribuzione).

